

**CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA E L'UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LIGURIA IN LIQUIDAZIONE, PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO GESTORI DELLA LIGURIA.**

L'anno 2019, addì venticinque, del mese di novembre, in Genova

**TRA**

La Camera di Commercio di Genova (C.F. 00796640100), nella persona del Segretario Generale Caviglia Maurizio, nato a Genova (Ge), il 16.10.1960, domiciliato per la carica in Via Garibaldi 4, 16124 Genova ;

**E**

Unioncamere Liguria (CF.80030310108) nella persona del liquidatore Marziano Giorgio, nato a Imperia (Im) il 23.10.1951, domiciliato per la carica in Via San Lorenzo 15/1 , 16123 Genova; nel prosieguo, congiuntamente, anche "le parti";

**PREMESSO CHE**

- con Legge 29 ottobre 1987, n. 441 è stato istituito l'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti e con Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 dicembre 1993 sono state stabilite le modalità di gestione e di rendicontazione delle somme riscosse e delle spese di funzionamento;
- successivamente il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha disciplinato, all'art. 212, la costituzione dell'Albo Nazionale gestori ambientali;
- ai sensi del predetto art. 212, comma 5 le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio di concerto con i Ministri dell'Industria, commercio e artigianato, dei trasporti e navigazione, e del tesoro;
- il D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) all' art. 2 stabilisce che l'Albo Gestori Ambientali è articolato in un Comitato Nazionale con sede in Roma presso il Ministero dell'Ambiente e in Sezioni regionali con sede presso le Camere di Commercio capoluogo di regione;
- il citato Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006 pubblicato sul S.O. n. 96 /L alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 relativo a "norme di riordino ambientale" ha confermato il ruolo svolto dal sistema camerale nell'ambito della gestione dei rifiuti prevedendo nuovi e maggiori compiti in capo alle Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali rispetto alla previgente normativa;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e Tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31 dicembre 1993 ha definito l'individuazione del personale da destinare alla Segreteria delle Sezioni regionali, nonché le tipologie di spese ammesse a rimborso e le modalità di rendicontazione delle stesse;
- l'art. 15 c. 1 della Legge 241/90 sugli accordi tra Pubbliche Amministrazioni prevede la possibilità di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 2 dello Statuto di Unioncamere liguri relativo ai compiti istituzionali prevede, tra l'altro, l'esercizio di funzioni di coordinamento per attività che riguardano tutte le Camere della Regione;-

## **CONSIDERATO**

che agli oneri di funzionamento delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dal diritto annuale di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e con i diritti di segreteria;

che tra le spese ammesse a rimborso rientrano, "...la gestione informatica della sezione, ivi compresi il collegamento alla rete nazionale, le elaborazioni batch e in linea ed ogni altro costo relativo alla gestione della rete medesima, nonché al costo per la realizzazione pro quota del programma informatico nazionale e dei costi correlati agli obblighi di pubblicazione telematica attribuiti all'Albo..." ( art 6 , c. 1 lett. b D.M. 2/5/2006) e ancora "... nonché i costi di formazione ed aggiornamento del personale stesso per le materie attinenti i compiti di istituto..."( art 6 , c. 1 lett. a D.M. 2/5/2006) ;

che con nota prot. 3587/albo del 21/05/2003 il Presidente del Comitato Nazionale precisò che costituisce spesa ammessa a rimborso anche l'attività di supporto per l'informatizzazione delle pratiche;

che rientra tra le finalità di Unioncamere Liguria quello di supportare le Camere liguri nell'espletamento delle proprie funzioni;

tutto ciò premesso e considerato,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ART 1**

Le premesse costituiscono parte della presente convenzione.

La Camera di Commercio di Genova affida a Unioncamere Liguria, che accetta, l'incarico di provvedere :

1. alla validazione, nel programma informatico nazionale , delle istanze e delle comunicazioni di inizio attività previste dall'art 212, c.5, 212 c.8, del D.Lgs 152/2006 nonché a quelle relative all'iscrizione prevista ai sensi del DM n. 65/2010 prevenute alla Sezione regionale tramite, invio telematico e alla protocollazione delle medesime pervenute in modalità telematica;
2. alla comunicazione alle imprese , attraverso il canale telematico, delle integrazioni eventualmente necessarie alle istanze presentate, sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio di Segreteria;
3. alla formazione e aggiornamento del personale delle Camere di Commercio liguri al fine di garantire all'utenza un'informazione decentrata sugli adempimenti ambientali connessi alle attività delle imprese;

#### **ART 2**

L'attività di validazione delle istanze, protocollazione e di richiesta di integrazione delle stesse, verrà svolta da personale di Unioncamere Liguria presso i locali della Sezione regionale dell'Albo, al fine di garantire la continua e piena disponibilità della documentazione al personale della Sezione anche per le dovute attività di controllo. Al personale assegnato allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione saranno assegnate postazioni di lavoro contrassegnate per

evidenziare l'area destinata al servizio. I nominativi del personale, che sarà munito di apposito cartellino di riconoscimento, saranno comunicati al responsabile dell'ufficio.

Unioncamere Liguria individuerà il responsabile della qualità del servizio erogato.

La Camera di Commercio individua nel segretario della Sezione regionale il funzionario cui dovrà riferire il responsabile del servizio di Unioncamere Liguria.

### **ART 3**

E' onere di Unioncamere Liguria curare la necessaria formazione del proprio personale addetto ai servizi della presente Convenzione, garantendo in caso di sostituzione la medesima qualità delle prestazioni erogate.

### **ART 4**

Per le attività di cui ai punti 1 e 2 dell'art 1 le parti concordano che, considerata l'uniformità dei tempi necessari alla validazione e alla protocollazione delle diverse tipologie di istanze , è valutato congruo un costo medio a operazione pari a **€ 5,40** oltre IVA comprensivo anche degli oneri per la formazione del personale addetto al servizio di cui all'art. 3.

Dall'esame dei dati relativi agli ultimi 3 anni, risultano assegnati circa **6.000 protocolli annui** riferiti ad istanze di iscrizione, modifica cancellazione, sospensione.

Le parti concordano di attenersi a tale dato per la valutazione del costo complessivo del servizio oggetto della presente convenzione, comprensivo di una variazione del numero dei protocolli di cui al paragrafo precedente in aumento o diminuzione pari al 5% dei valori sopra individuati.

Nel caso di variazione, in aumento o diminuzione, del numero dei protocolli annui di cui sopra in una percentuale superiore al 5%, il compenso annuo per le attività di cui all'art. 1, punti 1 e 2 , così come sopra determinato in via forfettaria, sarà oggetto di conguaglio, in eccedenza o in diminuzione, per un importo pari al numero dei protocolli eccedenti o in difetto rispetto alla percentuale del 5%, moltiplicato per il costo medio a operazione di € 5,40 oltre IVA ; tale eventuale conguaglio verrà considerato nell'ultima fattura dell'anno emessa da Unioncamere Liguria.

Per quanto attiene alle attività di formazione e aggiornamento del personale delle Camere di Commercio liguri, di cui all'art. 1 punto 3 è stabilito un compenso forfettario annuo a favore di Unioncamere Liguria di **€ 7.600 oltre IVA** .

La Camera di Commercio si impegna quindi a corrispondere a Unioncamere Liguria , per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'art. 1, le relative spettanze in rate trimestrali a partire dal 30 marzo 2019 per ogni annualità di validità della presente convenzione per un importo a rata pari a :

- **€ 10.000 oltre IVA**

### **ART 5**

La presente convenzione ha **durata 12 mesi con effetto dal 01/01/2020** .

Eventuali variazioni alla durata della convenzione saranno concordate tra le parti mediante scambio di lettere raccomandate o mediante posta elettronica certificata.

Il rinnovo della Convenzione , previo riesame degli importi pattuiti, da effettuarsi almeno 30 giorni prima della scadenza avverrà mediante delibera della Giunta camerale e del Consiglio d'amministrazione dell'Unione regionale.

Le parti , per gravi e comprovati motivi, o per trasferimento delle competenze relative alla tenuta dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ad altro soggetto pubblico, possono recedere dalla presente

Convenzione con un preavviso di almeno 90 giorni da darsi con raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata.

#### **ART 6**

La Camera di Commercio di Genova, tramite la Segreteria della Sezione regionale, si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rispetto a quanto pattuito.

La Camera di Commercio di Genova si riserva altresì la facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di reiterate gravi inadempienze agli obblighi prescritti purché le predette gravi inadempienze siano state preventivamente e formalmente portate a conoscenza del Segretario Generale di Unioncamere Liguria.

In caso di risoluzione della presente convenzione ai sensi di quanto previsto al paragrafo che precede, non saranno riconosciuti a Unioncamere Liguria compensi ulteriori oltre rispetto a quelli già maturati alla data di esercizio del diritto di risoluzione da parte della Camera di Commercio di Genova.

Per la soluzione di eventuali controversie connesse all'esecuzione e/o all'interpretazione e/o alla cessazione della presente convenzione, le parti si impegnano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, esperito il quale riconoscono come unico foro esclusivo competente quello di Genova.

#### **ART 7**

La precedente convenzione, in vigore dal 1 gennaio 2018 fino al 31/12/2019 si intende consensualmente risolta con effetto a far data dall'entrata in vigore della presente, che la sostituisce integralmente.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova  
Dott. Maurizio Caviglia

.....

Il Liquidatore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Liguria in liquidazione  
Dott. Giorgio Marziano

.....